



Comunicato Ufficiale n.55 del 15 Novembre 2024 Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 11.11.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 52

Deferimento:

- dei Sigg. **Giuseppe Tatti, Antonio Forte, Simone Murgia, Luciano Ledda, Andrea Leporati;**
- delle Società **A.S.D. Accademia Dolianova, S.S.C. La Pineta, A.S. La Salle Calcio, A.S.D. Omega Calcio, A.S.D. Pol. Sestu;**
(procedimento prot. 9268/1199 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. il sig. Giuseppe Tatti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Dolianova; 2. il sig. Antonio Forte, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSC La Pineta; 3. il sig. Simone Murgia, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. La Salle Calcio; 4. il sig. Luciano Ledda, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Omega Calcio; 5. il sig. Andrea Leporati, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDPOL Sestu; 6. la società A.S.D. Accademia Dolianova; 7. la società SSC La Pineta; 8. la società A.S. La Salle Calcio; 9. la società A.S.D. Omega Calcio; 10. la società ASDPOL Sestu; per rispondere:

1. **il sig. Giuseppe Tatti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Dolianova;
 - a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Dolianova, omesso di chiedere l'autorizzazione preventiva all'organizzazione del "1° Torneo di Calcio Giovanile" tenutosi nel periodo dal 13.5.2024 al 24.5.2024 presso il campo Comunale Sant'Elena di Dolianova;
 - b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 14, comma 2, e 18, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Dolianova, consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Accademia Dolianova dei calciatori minorenni sigg.ri A.A., B.M., C.A., C.J., C.R., D.R., F. S., L.L., M.R, M.G., P.F.J, R.M., R.M., S.I, T.D. ed U.M, non tesserati per la società dallo stesso rappresentata, alle seguenti gare valevoli per la categoria Pulcini: Cagliari Calcio Spa – Accademia Dolianova del 29.11.2023 ed Accademia Dolianova – PGS Club San Paolo dell'1.12.2023; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Dolianova, consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Accademia Dolianova dei calciatori minorenni sigg. ri A.A., C.A., C.J., C.R., L. L., M.R., M.E., M.S., M.G., P.F.J., R.M., S.I. ed U.M., non tesserati per la società dallo stesso rappresentata, in occasione della gara valevole per la categoria Pulcini Accademia Dolianova – Futura Calcio Sales del 7.2.2024;
2. **il sig. Antonio Forte**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSC La Pineta: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.8.2023 del Settore Giovanile e

Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSC La Pineta, consentito e comunque non impedito alla squadra della società dallo stesso rappresentata di prendere parte al "1° Torneo di Calcio "Giovane" tenutosi nel periodo dal 13.5.2024 al 24.5.2024 presso il campo Comunale Sant'Elena di Dolianova, omettendo di verificare preventivamente se fosse stata ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento dello stesso; il torneo appena citato non è stato autorizzato dalla F.I.G.C.;

3. ***il sig. Simone Murgia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. La Salle Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. La Salle Calcio, consentito e comunque non impedito alla squadra della società dallo stesso rappresentata di prendere parte al "1° Torneo di Calcio Giovanile" tenutosi nel periodo dal 13.5.2024 al 24.5.2024 presso il campo Comunale Sant'Elena di Dolianova, omettendo di verificare preventivamente se fosse stata ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento dello stesso; il torneo appena citato non è stato autorizzato dalla F.I.G.C.;*
4. ***il sig. Luciano Ledda**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Omega Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Omega Calcio, consentito e comunque non impedito alla squadra della società dallo stesso rappresentata di prendere parte al "1° Torneo di Calcio Giovanile" tenutosi nel periodo dal 13.5.2024 al 24.5.2024 presso il campo Comunale Sant'Elena di Dolianova, omettendo di verificare preventivamente se fosse stata ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento dello stesso; il torneo appena citato non è stato autorizzato dalla F.I.G.C.;*
5. ***il sig. Andrea Leporati**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDPOL Sestu: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDPOL Sestu, consentito e comunque non impedito alla squadra della società dallo stesso rappresentata di prendere parte al "1° Torneo di Calcio Giovanile" tenutosi nel periodo dal 13.5.2024 al 24.5.2024 presso il campo Comunale Sant'Elena di Dolianova, omettendo di verificare preventivamente se fosse stata ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento dello stesso; il torneo appena citato non è stato autorizzato dalla F.I.G.C.;*
6. ***la società A.S.D. Accademia Dolianova**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Tatti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*
7. ***la società SSC La Pineta**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Forte, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*
8. ***la società A.S. La Salle Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Simone Murgia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*
9. ***la società A.S.D. Omega Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luciano Ledda, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*
10. ***la società ASDPOL Sestu**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Leporati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*

Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del Rappresentante della Procura Federale e dei Rappresentanti Legali delle Società deferite.

La Procura, ha concluso con richiesta delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei per il Presidente della A.S.D. Accademia Dolianova e ammenda per questa pari a €.1.500,00; per La Pineta Sinnai e per la Polisportiva Sestu, l'ammenda di €.1.000,00 e l'inibizione per i rispettivi Presidenti pari a tre mesi. Le altre Società incolpate hanno chiesto l'applicazione della sanzione concordata con la Procura Federale.

Il Tribunale Federale, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2024 ha ritenuto rigettare la richiesta di applicazione della sanzione concordata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 CO III del C.G.S. ed ha perciò emesso Ordinanza con la quale ha inteso citare per l'odierna udienza, il Rappresentante della Procura Federale unitamente alle Società La Salle Calcio e Omega Calcio. All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale nonché il signor Luciano Ledda, presidente della società ASD Omega Calcio, e l'Avv. Filippo Pirisi, difensore delle società oggi convocate e dei rispettivi Presidenti. Il Rappresentante della Procura Federale ha confermato le proprie conclusioni e la difesa degli incolpati ha sollecitato l'applicazione delle sanzioni nella misura più tenue.

Preliminarmente, questo Tribunale premette che il presente procedimento trae origine dalla nota vicenda incardinata a seguito di un articolo comparso nel quotidiano "*L'Unione Sarda*" del 19 maggio 2024, intitolato "*in campo insulti razzisti*". La conseguente indagine, che in ordine al tema discriminatorio si è conclusa con l'archiviazione per mancanza di elementi diretti all'accertamento del fatto, ha consentito alla Procura Federale di rilevare altre e diverse condotte poste in essere in violazione dei principi di giustizia sportiva. In particolare, traendo spunto dall'articolo prima citato, si aveva contezza di una manifestazione calcistica, denominata "*1 Torneo di Calcio giovanile*", reclamizzato con tanto di logo della L.N.D., tenutasi nel campo di Dolianova dal 13 al 24 maggio del 2024, verosimilmente organizzata dalla Società locale, a cui avrebbero partecipato le altre associazioni sportive quivi incolpate, unitamente ai loro Dirigenti in forza del vincolo federale. A sostegno delle contestazioni, a margine della copiosa attività di indagine, si annovera la interlocuzione tra la Procura e gli Uffici della F.I.G.C., da cui si trae la mancanza dell'autorizzazione prevista delle norme federali e, nell'ambito dell'indagine, sarebbe ulteriormente emerso che la A.S.D. Dolianova, avrebbe schierato, o comunque convocato per la manifestazione di cui sopra, diversi calciatori minorenni non tesserati, in violazione al disposto di cui all'articolo 14 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Tribunale in conformità alle richieste della Procura ritiene integrate le contestazioni formulate, atteso che le indagini hanno obiettivamente confermato che la manifestazione sportiva, che ha interessato gli atleti della categoria "pulcini", si è svolta in assenza di qualsivoglia autorizzazione federale. Ricorda questo Tribunale che il C.U. 5 del 23 agosto 2023, rubricato come "Guida alla organizzazione dei tornei giovanili organizzati dalle società", ribadisce che per lo svolgimento di un Torneo, le Società organizzatrici devono richiedere apposita autorizzazione presentando conforme Regolamento, attenendosi scrupolosamente alle norme emanate in materia dalla FIGC, riaffermando i principi di lealtà sportiva e, con riferimento al settore giovanile e scolastico, con lo scopo ulteriore di garantire maggior sicurezza con misure preventive, nonché per mitigare i rischi di abbandono della pratica sportiva da parte dei più piccoli. Orbene, nel caso che in esame, si deduce pacificamente dagli atti che nessuna richiesta autorizzativa è mai pervenuta negli Uffici del C.R. in seno alla F.I.G.C. e ciò emerge documentalmente dalla risposta negativa in merito alla richiesta avanzata via *mail* dalla Procura al Comitato Regionale, interrogato sul punto. Al di là di questo dato inconfutabile, anche le dichiarazioni rese dagli incolpati, talune di carattere confessorio, consentono a questo Tribunale di ritenere provata anche la loro responsabilità, ma di dover distinguere la posizione della Accademia Dolianova e del suo Presidente, rispetto a quella delle Associazioni Sportive *c.d.* aderenti all'iniziativa. Infatti, dalla lettura dei verbali delle sommarie informazioni è facile arguire il tentativo della Accademia Dolianova di sottrarsi alle proprie responsabilità, laddove il suo Presidente, nella circostanza, ha dichiarato che la paternità dell'organizzazione del torneo, fosse in capo ad un'altra sedicente polisportiva di Dolianova non affiliata che, tra le altre, avrebbe invitato alla *kermesse* anche la sua squadra. Ebbene, posto che dagli schedari della F.I.G.C. non vi è traccia alcuna di questa società citata, al di là delle divergenti dichiarazioni rese dagli altri Dirigenti, che hanno tutti attribuito l'organizzazione del *meeting* proprio alla compagine rappresentata dal Signor Tatti, si ricava un altro elemento obiettivo, rappresentato dalla locandina promozionale, che reca in evidenza il logo L.N.D., indebitamente utilizzato, con l'indicazione dei numeri di cellulari riconducibili alla stessa dirigenza della Accademia Dolianova, come facilmente comprovato dagli elenchi delle società in atti. La disamina delle dichiarazioni dei dirigenti delle società invitate, precise, concordanti e anche confessorie, consentono al

Tribunale di valorizzare gli elementi che hanno loro indotto in errore, in una sequela di telefonate esplicitamente rassicuranti in merito al completamento dell'iter autorizzativo richiesto, portate da membri appartenenti (o comunque riconducibili) alla società del Parteolla, anche attraverso uomini stimati e di indubbia moralità e, ove ciò non bastasse, la stessa presa visione della locandina, con apposto il timbro della L.N.D., ha ingenerato in loro il convincimento della presenza del regolare *placet* dei vertici Federali. Tutti questi ultimi incolpati, infatti, con loro rammarico, pur consci e edotti delle norme federali vigenti sul tema e delle connesse responsabilità, hanno dichiarato di aver fatto affidamento sulla serietà della compagine promotrice, riconosciuta incontrovertibilmente, contrariamente a quanto sostenuto dal suo Presidente, nella Accademia Dolianova.

A Sulla scorta di quanto esposto, il Tribunale ritiene di poter soppesare il grado di responsabilità delle società incolpate e di evidenziare, per l'effetto, la slealtà sportiva manifestata nelle condotte, unificate dal medesimo proposito, poste in essere dalla associazione sportiva di Dolianova, che ancora in spregio alla normativa vigente, ha vieppiù consentito e certamente non impedito, la partecipazione di atleti minorenni non tesserati, adducendo, anche su questo versante, biasimevoli e inconsistenti giustificazioni. Sotto il profilo sanzionatorio, in conformità alle richieste della Procura federale, questo Tribunale, ritiene corretta la contestazione più grave ed eque le sanzioni sollecitati nei confronti della A.S.D. Accademia Dolianova e del suo Presidente

B Riguardo alla posizione della S.S.C. La Pineta, della A.S. La Salle Calcio, della A.S.D. Omega Calcio e della ASDPOL Sestu, il Tribunale, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità delle stesse e dei loro rappresentanti legali, poiché la mancata verifica circa la presenza del nullaosta, non può essere considerato un errore scusabile, essendo tutti i tesserati, soggetti alle norme federali delle quali devono conoscere il contenuto, ricordando all'uopo che le Società rispondono direttamente dell'operato dei loro dirigenti. Tale principio, rievocato nel predetto C.U. n°5 del 2023, richiama quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del C.G.S. a proposito dei principi di lealtà sportiva, riaffermato ulteriormente al comma III dell'articolo 25 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, sempre a tutela del buon andamento dell'attività sportiva, anche in termini di inclusione sociale, soprattutto in manifestazioni che interessano i minori di età. Purtuttavia, il Tribunale riconosce l'idoneità dell'apparato pianificato dalla Accademia Dolianova ad indurre in errore le altre compagini che nei confronti di quest'ultima hanno appunto fatto legittimo affidamento in ordine alla sussistenza dei titoli richiesti. Nondimeno, i loro rappresentanti legali, nel corso dell'istruttoria, oltre a rendere spontanea confessione, hanno contribuito all'accertamento dei fatti oggi contestati. Per queste argomentazioni il Tribunale ritiene che può essere loro concessa, l'attenuante di cui alla lettera e) del CO I dell'articolo 13 del C.G.S. e in ogni caso, a mente del costante orientamento della giurisprudenza della Corte Federale, il Tribunale, in forza dell'art.13, comma 2, C.G.S., ha facoltà di rendere quanto più adeguata possibile la sanzione, in relazione all'entità e alla gravità, ragion per cui, in tale prospettiva, come più sopra esposto, possono apprezzarsi gli elementi che sono a emersi, a favore delle società invitate e per l'effetto concedere a queste l'attenuante c.d. innominata, ritenendo eque le sanzioni della inibizione per mesi uno per i Dirigenti e congrua la sanzione dell'ammenda pari a €200,00 per le Società.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

la sanzione della inibizione per mesi sei per il Signor Giuseppe Tatti e l'ammenda per la A.S.D. Accademia Dolianova pari a € 1.500,00; nonché l'inibizione per mesi uno per i Signori Antonio Forte, Simone Murgia, Luciano Ledda e Andrea Leporati e la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per le loro rispettive Società SSC La Pineta, A.S. La Salle Calcio, A.S.D. Omega Calcio e ASDPOL Sestu.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 15 Novembre 2024